

Bando per l'indennità economica sostitutiva del reddito professionale non prodotto a seguito di eventi calamitosi.

(Titolo IV del Regolamento delle Prestazioni Assistenziali delibera C.I.G. 47/2025 approvato dai MM.VV. con nota n. 0009807.01.09.2025 del 01.09.2025)

L'EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito solo "Eppi") visto il Regolamento delle Prestazioni Assistenziali, approvato dal Consiglio d'Indirizzo Generale con delibera n. 47 del 27.02.2025, per l'assegnazione di prestazioni assistenziali, fino allo stanziamento complessivo di euro 100.000 ai sensi dell'articolo 44 comma 1, in favore degli iscritti contribuenti che abbiano subito l'impossibilità di esercitare la libera professione per un periodo superiore a due mesi a causa di eventi calamitosi o catastrofi naturali.

Art. 1 – Finalità e destinatari delle prestazioni

Il presente bando disciplina l'erogazione dell'indennità economica sostitutiva del reddito professionale non prodotto nell'ipotesi in cui gli effetti degli eventi calamitosi di cui all'articolo 39 del Regolamento si protraggano per più di due mesi, impedendo o limitando gravemente l'esercizio dell'attività professionale di perito industriale. L'indennità ha carattere sostitutivo del reddito professionale che l'iscritto non è stato in grado di produrre a causa della perdurante impossibilità di esercitare la professione conseguente agli eventi calamitosi.

Destinatari del sussidio sono gli iscritti contribuenti all'EPPI.

Diversamente dalla regola generale che li esclude, si segnala che i trattamenti in questione possono essere erogati anche ai membri degli organi di EPPI.

Art. 2 – Eventi tutelati

L'indennità è riconosciuta per gli effetti prolungati degli eventi calamitosi di cui all'articolo 39 del Regolamento che si protraggano per più di due mesi, impedendo o limitando gravemente l'esercizio dell'attività professionale di perito industriale.

Art. 3 – Beneficiari

Beneficiano dell'indennità, gli iscritti che, avendo la residenza e/o il domicilio professionale e/o uffici nei comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti Autorità, abbiano subito, in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi nel 2025 l'impossibilità di esercitare parzialmente o integralmente l'attività professionale.

Art. 4 – Condizioni di ammissibilità

Per accedere all'indennità, l'iscritto deve possedere i seguenti requisiti:

- a) anzianità contributiva ininterrotta nei tre anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda; il requisito della anzianità contributiva non è richiesto per i pensionati, i quali al momento della presentazione della domanda abbiano già comunicato la cessazione della libera professione.
- b) posizione documentale e contributiva tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal CdA al momento della presentazione della domanda.
- c) un reddito ISEE non superiore a euro 50.000, verificato in base alla ultima certificazione ISEE valida, che l'iscritto è tenuto ad allegare, ai soli fini dell'eventuale graduatoria, in quanto come previsto dall'art. 43 comma 4, alle prestazioni di cui al presente bando non si applica il limite ISEE sopra menzionato.
- d) la durata gli effetti degli eventi calamitosi (attestata dalla dichiarazione dello stato di emergenza) devono protrarsi per un periodo superiore a due mesi dalla data dell'evento, impedendo o limitando gravemente l'esercizio dell'attività professionale;

- e) sussistenza di un nesso causale diretto tra l'evento calamitoso e l'impossibilità di esercitare la professione.
- f) sussistenza della riduzione del volume d'affari e del reddito netto professionale relativo all'anno di imposta 2025 di almeno il 30% rispetto all'anno di imposta 2024.

Art. 5 Misura del trattamento

L'indennità copre il periodo di impossibilità all'esercizio della professione che eccede i primi due mesi dall'evento calamitoso, per una durata massima di 12 mesi complessivi.

L'indennità è determinata in misura forfettaria di € 100 giornaliera per il periodo di impossibilità all'esercizio, nel limite massimo della riduzione del reddito netto professionale accertata.

Il periodo indennizzabile è calcolato dal primo giorno di impossibilità all'esercizio della professione, purché tale impossibilità si protragga per oltre 60 giorni e comunque nel limite massimo di 12 mesi. Il calcolo dei giorni indennizzabili viene effettuato considerando tutti i giorni di calendario (esclusi i festivi e non lavorativi) del periodo di impossibilità certificata.

Art. 6 – Documentazione necessaria

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- documentazione relativa alla sospensione forzata dell'attività (dichiarazione di inagibilità, anche se temporanea, della abitazione di residenza e/o studio professionale; ordinanza di sgombero, anche se temporanea della abitazione di residenza e/o studio professionale; perizia sui danni rilasciata da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inagibilità, anche se temporanea, della abitazione di residenza e/o studio professionale; attestazioni rilasciate da struttura sanitaria pubblica);
- cronologia dettagliata del periodo di impossibilità con indicazione delle date di inizio e fine;

- copia del modello ISEE in corso di validità.

Art. 7 – Limiti al cumulo dei trattamenti

Il Regolamento prevede che i trattamenti di cui al presente bando sono cumulabili tra loro e ad essi non si applicano i limiti di cui all'art. 7 Parte prima.

In ogni caso, a favore del singolo iscritto, i trattamenti non possono eccedere un contributo economico annuo complessivamente superiore al valore di euro 25.000.

In caso di superamento delle soglie indicate, EPPI accoglie le singole domande dell'iscritto in ordine cronologico di presentazione.

Art. 8 - Graduatoria

In caso di incapienza, il CdA dispone la lista degli ammessi ai trattamenti in base a una graduatoria definita in rapporto ai rispettivi ISEE, privilegiando quelli più bassi.

Nel caso di parità di ISEE, ai fini della graduatoria, prevale la domanda alla quale sia stato attribuito un numero di protocollo inferiore.

Adottata tale graduatoria il CdA incarica la Direzione di comunicarne gli esiti agli iscritti mediante pubblicazione sul sito dell'EPPI.

Art. 9 – Trattamento Fiscale

L'indennità economica sostitutiva del reddito professionale è un sostegno finanziario erogato in sostituzione del reddito che un professionista autonomo non è stato in grado di percepire a causa di eventi calamitosi o catastrofi naturali e serve a compensare la perdita economica per la durata dell'evento.

L'indennità si configura come reddito sostitutivo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 917/1986, che stabilisce che "i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti" prevedendo l'assoggettabilità a tassazione solo delle indennità dirette a sostituire un reddito non conseguito, quindi, dirette a risarcire il c.d. lucro cessante.

L'EPPI, in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600/1973, è tenuto ad operare all'atto dell'erogazione dell'indennità una ritenuta d'acconto nella misura del 20% sull'importo lordo corrisposto.

Art. 10 – Adempimenti Fiscali

Tale rimborso, quindi, deve essere regolarmente fatturato da parte del lavoratore autonomo, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di compensi costituenti per il percipiente reddito di lavoro autonomo. In questo caso, la fattura dovrà evidenziare la ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta.

L'EPPI, invece, con riferimento ai compensi corrisposti, provvederà ad operare la ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal professionista, ai sensi dell'articolo 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 11 - Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione dei sussidi di cui al presente bando deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del 15 dicembre 2026 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet dell'EPPI www.eppi.it. (Calamità Naturali Indennità sostitutiva del reddito: Eppi 140)

La Direzione dell'Ente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande, sotto il profilo della conformità al Bando e/o della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La Direzione dà immediata e motivata comunicazione all'iscritto del rigetto della domanda, altresì informandolo della facoltà di proporre argomentata istanza di revisione al CdA entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.